

ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO AL C.C.N.L. 28/6/1958 MODIFICATO IL
22/7/1961, 19/12/1963, 14/5/1964, e AL CONTRATTO PROVINCIALE 1/1/1964,
PER LE AZIENDE COMMERCIALI, DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE COOPERA-
TIVE AGRICOLE DELLA PROVINCIA DI MODENA. -

Il giorno 25/5/1964, presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E
DELLA M.O. della Provincia di Modena, alla presenza del Segretario
STANZANI GEM. SERGIO si sono riuniti i Sigg.:

- Piana Raffaele e il Rag. Molinelli Leuro, in rappresentanza della Associazione Provinciale delle Cooperative Agricole e Servizi.
 - Guerra Maria, Menari Renato, Turezzi Giuseppe, Ansaldi Enzo e Poletti Clinto in rappresentanza del Sindacato Prov. FILCAIS-C.I.L.
 - Cavazzuti Gianna in rappresentanza della C.I.S.L. Provinciale.
 - Diegoli Franco in rappresentanza della U.I.L. Provinciale;
- i quali, dopo ampia e cordiale discussione hanno concordato quanto segue per tutti i dipendenti da Cooperative Agricole e Servizi della Provincia di Modena.

1) - Il presente accordo è aggiuntivo al C.C.N.L. 28/6/1958 e successive modifiche 22/7/61 - 19/12/63 - 14/5/64 e dell'integrativo Provinciale 1/1/1964 valevole per i dipendenti da Aziende Commerciali.

2) - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE:

Fermo restando la validità della classificazione del C.C.N.L. del Commercio e successive modifiche, per maggior chiarezza e a modifica— si evidenzia la seguente classificazione:

- Impiegati:

A.1- Laureati di Laboratorio

B.1- Consiglieri delegati- Responsabili acquisti e vendita fino alla finalizzazione delle aziende in oggetto dopodiché le parti riesamineranno la classificazione. Responsabili di Laboratorio non laureati.

C.1- Magazziniere di azienda cooperativa o di agenzia.

- Personale operaio:

- Categoria extra : Capi magazi - artisti - meccanici.
- Specializzati : Mugnaio- addetti al carico e scarico preparazione di commissioni, riparatori sacchi- addetti al frenitutto.
- Qualificati : Tutti gli operai fino a un anno di anzianità purchè non abbiano mai svolto attività analoghe in altre aziende cooperative o private.

3) - FERIE

Al personale operaio saranno corrisposte le ferie nella seguente misura:

- per il 1° e 2° anno — 12 giorni lavorativi
- dal 2° al 6° " — 15 " "
- dal 6° al 15° " — 20 " "
- oltre il 15° " — 25 " "

Con decorrenza 1/4/1962 gli scatti di anzianità passeranno da 5 a 8 e scatteranno ogni due anni. (accordo 11/7/1951).

Per il periodo precedente al 1°/4/1962 riportiamo integralmente l'articolo sugli scatti di anzianità dell'accordo 23/7/1950.

"Per tali dipendenti da oggi vengono applicate il trattamento del C.C.N.L. del 28/5/58 che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di aziende commerciali, contemporaneamente verrà applicato anche il trattamento retributivo, salariale e contributivo, previsto per i lavoratori delle aziende commerciali in vigore per la Provincia di Modena, a detta retribuzione saranno aggiunti gli scatti triennali del 4% naturati dai lavoratori dall'inizio del rapporto di lavoro a tutt'oggi computati nella seguente misura:

Operai specializzati, qualificati e cosimili	€. 6,50 all'ora
Impiegati d'ordine Cat.C.	" 1.400 al mese
Impiegato di concetto Cat.A.	" 2.000 "
Impiegati dirigenti Cat. A.	" 2.500 "

Gli scatti successivi saranno computati sulla base dell'art.80 del suddetto C.C.N.L. e saranno computati a tutti i dipendenti in data 1 aprile 1963.

Qualora la nuova retribuzione composta dalla paga base, contingenza, scatti di anzianità naturati, non raggiungessero l'attuale trattamento salariale saranno computati sulla paga dei dipendenti tutti altri scatti fino al raggiungimento dell'attuale salario o stipendio.

5) -PARIETÀ SALARIALE

Con decorrenza dell'1/1/1962 la retribuzione per il personale femminile sarà parificata alla retribuzione del personale maschile di pari categoria.

6) -ORARIO DI LAVORO

Dall'1/1/1963 l'orario di lavoro è di 44 ore settimanali con riposo al sabato pomeriggio, fermo restando il salario delle 48 ORE.

7) -INDEMNITÀ SPECIALE

Tutti i dipendenti (operai e impiegati) hanno diritto a un chilo di fiore al giorno completamente gratuito da corrispondersi in denaro o in natura.

8) -INDEMNITÀ DI CASSA O DI MARRIAGE DENARO

Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito a operazioni di cassa con carattere di continuità: Cassiere principale, Cassiere comune, personale addetto alla cassa, commesso di cassa, nonché all'esattore di cui al n.7 del Rappresentante C.R. del C.C.N.L. 28 giugno 1958, quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di

cassa, con l'obbligo di acollarsi le eventuali differenze, compote una indemnità di cassa o di maneggio denaro " nella misura del 5% (cinque per cento) della paga - base tabellare con globata prevista per le rispettive qualifiche nei contratti integrativi provinciali.

9) - TRATTAMENTO SALARIALE:

A tutto il personale spetta il trattamento salariale in vigore per i dipendenti da aziende commerciali con le seguenti eccezioni: Alla categoria operaia extra spetta il salario previsto dall'integrativo del commercio dell'operaio specializzato maggiorato di lire 10.000 mensili.

Al Magazzinieri dei centri amministrativi spetta il salario della C.t. del commercio maggiorato di lire 10.000 mensili.

10) - PREMIO DI PRODUZIONE:

A sostituzione dell'accordo Prov. 23/7/60 sul premio di produzione si concorda quanto segue:

- Tutti i lavoratori occupati godranno di un premio di produzione collegato al rendimento della misura di lire 8 per ogni quintale di nerce venduta o minacciata dalla Cooperativa esclusi gli antieritrogenici e antiparassitari.
- Sull'importo lordo ricevuto dalla vendita degli antieritrogenici e antiparassitari saranno devoluti a favore del premio di produzione di cui al punto a), lire 2 per ogni 1000 lire di incasso.
- Il premio di produzione sarà considerato in quattro centri: CARET - CASTELFRANCO - MAGAZINE - SASSUOLO.

Tutta la nerce lavorata e venduta in questi centri, in filiali o comunque dipendenti da centri amministrativi saranno conteggiati in una cassa unica del premio di produzione.

Parteciperanno al godimento del premio tutti i dipendenti operai e impiegati dello stesso centro direzionale o amministrativo.

11) - CORRISPONDIMENTO DEL PREMIO:

Il premio di produzione sarà corrisposto a tutti i dipendenti in eguale misura, nei seguenti termini:

- una parte fissa mensile in busta paga di L. 5.000
- il conguaglio annuale sarà effettuato alla chiusura del bilancio al 30 giugno di ogni anno in una unica soluzione;
- tutto l'importo del premio annuale, raggraciato a mese, è valido a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.

12) - PREMIO DI BILANCIO:

Quando le Cooperative chiudono i bilanci in attivo a tutti i dipendenti, oltre al premio di produzione di cui al punto 10, sarà riconosciuto un premio di bilancio nella seguente misura:

Oa/AO(aaeo^) daf^
O[& { ^} d A[^]ca[AaA [ca^a^]a[} daee^ } ^fa

- da 1 lira a 1 milione di utile, lire 2 per ogni ql. di merce venduta o macinata.
 - da 1.000.001 a 3 milioni lire 4 al quintale;
 - superiore ai 3 milioni lire 6 al " sulla base dei bilanci dei " centri " come previsto dal punto 10 lettera c.
- Il premio di Bilancio 1953-54 a giugno sarà invece considerato e distribuito a in base al bilancio di ogni singola Cooperativa.

13- INDENNITÀ DI ANZIANITÀ:

A parziale codifica di quanto previsto dal CCNL 28/6/58 e successive modifiche, al personale operaio spettano, sia in caso di licenziamento, come in caso di dimissioni le seguenti misure di indennità di anzianità:

- fino al 31/6/1951 gg. 12 per ogni anno di anzianità naturata;
- dal 1/7/51 gg. 18 per ogni anno di anzianità naturata.

14- RICONOSCIMENTO DEL SINDACATO NELLA AZIENDA:

Le parti concordano che la costituzione della Sezione Sindacale Aziendale è utile ai fini della contrattazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, sia per il sindacato che per la Cooperativa, la quale al difuori delle ore di lavoro può compiere tutte le attività sindacali inerenti alla funzione per la quale è costituita e cioè:

- Contrattazione integrativa aziendale, attività sindacale organizzativa e amministrativa.

Inoltre la Direzione della Cooperativa previa presentazione di delega personale del lavoratore è tenuta a riscuotere i contributi sindacali da versare al sindacato nella misura dell'1% del salario mensile di ogni lavoratore.

15- CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE:

Sono salve le condizioni di miglior favore. Per tutto quanto non è previsto nel presente accordo si fa riferimento al CCNL, 28/giugno 1958 e successive modifiche del commercio.

16- DELEGATI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Si conviene che, per la necessaria conoscenza dell'andamento del bilancio e del movimento della merce, in rapporto al conteggio del premio di produzione e di bilancio, un rappresentante aziendale dei lavoratori parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ogni volta che si discutono problemi inerenti i bilanci consuntivi e preventivi, nonché problemi inerenti l'organizzazione del lavoro aziendale.

Inoltre la Direzione, procurerà i dati richiesti inerenti il prezzo di produzione e di bilancio.

17- DURATA DI DECORRENZA:

Oa|AO(aae0^) daf
Ö{ & { ^} d A|^ ^çæf ÅæA | cæ^å^||æ& } dææe ð) ^æ

Il presente accordo ha vigore dall'1/1/1964 e scadrà il 30/6/1965 con decorrenza del successivo integrativo dell'1^o luglio 1964 indipendentemente dalla data della sua stipulazione, salvo regolare disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

D. ASS. PROV. COOP. AGRICOLE E SERVIZI

A. M. P. A.

D. LA F.I.L.C.A.M.S. - C.G.I.L. PROVINCIALE

Maria Greco *Moroni Renato*

D. LA C.I.S.L. - PROVINCIALE

Pavolini Cesaretti

D. U.I.L. - PROVINCIALE

Becagliozzi

D. L'UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA N.O.

